

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Ablativo – Associazione Culturale ETS"

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione "Ablativo – Associazione Culturale Ente del Terzo Settore" (in breve: "Ablativo ETS"). L'acronimo "ETS" ovvero la denominazione Ente del Terzo Settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata l'iscrizione dell'Ente nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Prima di tale momento, non avendo ancora l'Ente assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore ai fini dell'applicazione del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, tale denominazione non potrà essere adoperata.

Art. 2 – Sede

L'associazione "Ablativo – Associazione Culturale Ente del Terzo Settore" ha sede legale nel Comune di Salerno, alla Piazza Onofrio Coppola, civico 2. Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite una o più sedi operative.

Art. 3 – Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di un'attività avente ad oggetto la prestazione di beni o servizi a sostegno della diffusione della cultura, ovvero di un'attività di interesse generale, come descritte dall'art. 5, comma 2, lettere i), k), u) e v), d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione nasce con il preciso scopo di:

- favorire la conoscenza e la diffusione dell'arte del teatro, come linguaggio poetico e come strumento educativo;
- incoraggiare un più ampio incontro tra artisti e territori, tra espressioni "artistiche" ed espressioni "culturali", intese anche come naturali e paesaggistiche, storiche ed architettoniche, materiali e immateriali;
- attivare processi creativi e strategici in grado di interessare livelli percettivi e fasce d'età differenti, di coinvolgere comunità e istituzioni, di generare inclusione, cooperazione e benessere sociale in particolar modo in aree "fragili" e "periferiche";
- sensibilizzare le persone ai principi di eguaglianza sostanziale, rafforzando, anche per il tramite del teatro e delle arti in genere, i legami e la solidarietà tra esseri umani, indipendentemente dalle diverse abilità, provenienze, orientamenti.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, in sinergia con enti pubblici e privati, amministrazioni locali, istituti scolastici, atenei, biblioteche, mediateche e altre associazioni, l'Associazione intende promuovere:

- programmi teatrali e musicali, festival multidisciplinari, laboratori artistici e attività culturali, didattiche e ludico – ricreative, volte allo sviluppo di competenze trasversali (empatia, problem solving, pensiero critico, resilienza, intraprendenza);
- iniziative destinate alla "cura" delle persone e dell'ambiente, dei beni comuni, del patrimonio culturale collettivo e alla valorizzazione dei territori anche in chiave turistica.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività a essa connesse o strumentali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio – Quota associativa – Esercizio associativo

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Ente, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

Art. 6 – Quota associativa

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7 – Esercizi associativi e rendiconto finanziario

Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario; entro il 30 novembre di ogni anno sarà predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, o al limite superiore *ratione temporis* applicabile secondo la normativa vigente, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Ente deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Ente deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 8 – Libri sociali obbligatori

L'Ente deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 9 – Utili e avanzi di gestione

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Associati

Art. 10 – Associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- 1- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- 2- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nel caso previsto dall'art. 11. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto a termine. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo e obbligato al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 11 – Diritti ed obblighi

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 12 – Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie o per esclusione. La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo. L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Amministrazione

Art. 13 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni 3 e rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli

amministratori è riservata all'Assemblea. I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 14 – Organi del consiglio

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è Presidente dell'Associazione.

Art. 15 – Funzionamento del consiglio

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e iniziale e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 – Poteri del consiglio

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Tesoriere e il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

Art. 17 – Poteri del presidente

Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i

provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, ove designato, o dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Segretario

Art. 18 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, all'organizzazione e alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un Tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Assemblee

Art. 19 – Assemblea degli associati

Gli associati sono convocati in assemblea dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno entro il 15 dicembre e il 28 febbraio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.. L'assemblea deve essere convocata presso al sede sociale o, comunque, in locali diversi dalla stessa, comunque insistenti nel Comune di Salerno o nei comuni immediatamente limitrofi.

Art. 20 – Delibere

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 21 – Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati. Gli associati possono farsi rappresentare ad altri associati mediante deleghe in forma scritta. Ciascun associato, di maggiore o minore età, ha inderogabilmente diritto al voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili. È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 22- Presidente dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 – Maggioranze assembleari

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Organi di controllo

Art. 24 – Nomina e requisiti

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 25 – Poteri

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

Art. 26 – Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art. 23, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Degli organi associativi

Art. 27 – Responsabilità

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 28 – Denuncia al tribunale o agli organi di controllo

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

Volontari e lavoratori

Art. 29 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di

lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 30 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Scioglimento

Art. 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 2 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Controversie

Art. 32 – Remissione a collegio dei probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 33 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni, salvo il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 2 luglio 2017, n. 117.